

**LE PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI DIRITTI CIVILI
APPROVATE NELLA XVII LEGISLATURA**

a cura di Fabiana Pierbattista

MISURA	LEGGE	CONTENUTO
DIVORZIO BREVE	<p>Legge 6 maggio 2015 n. 55</p> <p>Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 - Riforma del processo civile</p>	<p>Con la riforma del divorzio si riducono drasticamente i tempi necessari per lo scioglimento del matrimonio. Con la nuova disciplina del Divorzio breve la durata minima del periodo di separazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è ridotta da 3 anni a 12 mesi, in caso di separazioni giudiziali • è ridotta da 3 anni a 6 mesi nelle separazioni consensuali. <p>È inoltre anticipato lo scioglimento della comunione legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati • nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione. <p>Infine tra le misure destinate a ridurre i tempi del contenzioso civile rientrano anche quelle che introducono il cosiddetto Divorzio senza giudice. In assenza di figli minori e di contenziosi tra i coniugi, è ammessa la possibilità di concludere accordi di separazione e di divorzio davanti al sindaco o all'avvocato, senza ricorrere al giudice.</p>

RATIFICA AJA PROTEZIONE MINORI	Legge 18 giugno 2015, n. 101	Autorizza la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Il provvedimento intende dare veste giuridica alla cd. kafala (istituto affine all'adozione di tradizione islamica)
CONTINUITA' AFFETTIVA BAMBINI E BAMBINE IN AFFIDO	Legge 19 ottobre 2015, n. 173	È ridefinito il rapporto tra il procedimento di adozione e l'istituto dell'affidamento familiare allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori. Il provvedimento è caratterizzato dalla considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell'affidamento e chiarisce che questi hanno rilievo nei casi in cui il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione profonda, proprio sul piano affettivo, tra il minore e famiglia affidataria.
GIORNATA NAZ. MEMORIA VITTIME IMMIGRAZIONE	Legge 1 marzo 2016, n. 45	Allo scopo di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria, è istituita la «Giornata nazionale della memoria delle vittime dell'immigrazione». Essa ricorre simbolicamente il 3 ottobre di ogni anno in ricordo del tragico naufragio avvenuto nel 2013 a pochi chilometri dalle coste dell'isola di Lampedusa.

<p>UNIONI CIVILI</p>	<p>Legge 20 maggio 2016, n.76</p>	<p>Dopo lunga attesa e ripetuti richiami della Corte Costituzionale e delle Corti europee, il Parlamento ha finalmente approvato una legge che introduce anche nel nostro Paese una regolamentazione delle unioni tra le persone dello stesso sesso.</p> <p>Una coppia di persone dello stesso sesso può, quindi, costituire un'unione civile davanti a un ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.</p> <p>Con l'unione civile le parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assumono diritti e doveri reciproci: concordano l'indirizzo della vita familiare e si impegnano a darsi reciproca assistenza morale e materiale, a coabitare e a contribuire ai bisogni comuni. • acquistano il diritto all'eredità e alla pensione di reversibilità • possono assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro • possono sciogliere l'unione civile senza separazione o con le ordinarie procedure del divorzio. <p>Con la stessa legge sono riconosciuti più diritti e tutele a tutte le coppie stabilmente conviventi.</p> <p>Anche le persone non legate da unione civile o matrimonio, potranno finalmente vedere riconosciuto il loro legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.</p> <p>I conviventi potranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regolare i loro rapporti patrimoniali attraverso appositi "contratti di convivenza" • vedersi riconosciuto il diritto agli alimenti, in caso di fine della convivenza • acquistare il diritto all'assistenza ospedaliera del convivente e il diritto di visitarlo in carcere • accedere a parità di condizioni alle graduatorie per le case popolari.
<p>NEGAZIONISMO</p>	<p>Legge 16 giugno 2016, n. 115</p>	<p>Il provvedimento sul negazionismo rappresenta un intervento di grande importanza al fine di contrastare la recente e preoccupante diffusione del razzismo e dell'antisemitismo.</p>

		<p>In particolare, la legge introduce un <u>aggravante speciale</u> che prevede la reclusione da 2 a 6 anni nei reati in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra e siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.</p>
<p>MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI</p>	<p>Legge 7 aprile 2017, n. 47</p>	<p>Intervenendo principalmente sulla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, la legge reca una disciplina unitaria e organica volta nel complesso a rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento al riguardo, assicurando al contempo una maggiore omogeneità e una effettiva efficacia delle disposizioni sull'intero territorio nazionale. In particolare viene previsto esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera (che non può essere disposto in alcun caso) e viene ridotto da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui i minori devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. Sono previste inoltre norme sulle procedure di identificazione e modifiche alla disciplina delle indagini familiari e del c.d. rimpatrio assistito.</p>
<p>CYBERBULLISMO</p>	<p>Legge 29 maggio 2017, n. 71</p>	<p>Di grande importanza è la legge che previene e contrasta il cyberbullismo, inteso come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato del minore vittima di cyberbullismo. Inoltre, sono disposte:</p>

		<p>un'informativa ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori dei minori coinvolti ad opera del dirigente scolastico e la procedura dall'ammonimento mutuata dalla disciplina dello <i>stalking</i>.</p>
<p>EMERGENZA CARCERI E DIRITTI DEI DETENUTI</p>	<p>Legge 28 aprile 2014, n. 67</p> <p>Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28</p> <p>Legge 16 aprile 2015, n. 47</p> <p>Decreto legge 26 giugno 2014, n.92</p> <p>Legge 23 giugno 2017, n. 103</p>	<p>Per affrontare strutturalmente la questione del sovraffollamento carcerario, è stata conferita al Governo un'ampia delega orientata a: introdurre pene detentive non carcerarie depenalizzare e trasformare in illeciti amministrativi alcuni reati puniti solo con multa o ammenda.</p> <p>Inoltre, si è limitato l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche ad hoc al codice di procedura penale.</p> <p>A tutela dei diritti fondamentali dei detenuti sono stati attivati nuovi rimedi risarcitori per tutti i casi in cui siano accertati trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).</p> <p>Tra gli interventi più rilevanti va evidenziata l'importante delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario finalizzata a migliorare le condizioni dei detenuti nelle carceri italiane, tutelarne i diritti fondamentali e a promuovere la funzione rieducativa della pena come stabilito dalla Costituzione. Tra le misure più importanti vanno ricordate:</p> <p>incremento delle opportunità per i detenuti di lavoro retribuito miglioramento della medicina penitenziaria attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale, che impone</p>

		<p>l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose; tutela delle donne recluse e delle detenute madri. l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età</p>
<p>INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA</p>	<p>Legge n. 110 del 14 luglio 2017</p>	<p>Pur avendo sottoscritto e ratificato tutte le convenzioni internazionali contro la tortura l'Italia fino a questa legislatura non aveva mai introdotto il reato di tortura nel codice. A quasi settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il cui articolo 13, quarto comma, vieta ogni violenza, fisica o morale, su persone sottoposte a restrizioni della libertà imponendo al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per punire i colpevoli di tali condotte, finalmente è stato introdotto il reato di tortura come reato comune.</p> <p>La tortura è punita con la pena della reclusione da 4 a 10 anni.</p> <p>Se a commettere tortura è commesso un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, punita con la reclusione da 5 a 12 anni.</p> <p>l'istigazione a commettere il reato di tortura fatta pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni verso altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizi, è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni anche se questa non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso.</p>
<p>FEMMINICIDIO VIOLENZA DI GENERE</p>	<p>Legge 27 giugno 2013, n. 77</p>	<p>l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul.</p> <p>La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le</p>

	Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93	<p><u>donne quale violazione dei diritti umani</u>, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.</p> <p>Numerose sono le misure adottate, a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, in materia di contrasto e prevenzione alla violenza di genere. Tra queste:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'introduzione nel codice penale, di un'aggravante comune (art. 61, n. 11-quinquies) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori;• modifica del reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento al regime della querela di parte, prevedendo l'irrevocabilità della stessa in alcune ipotesi particolarmente e che l'eventuale remissione possa avvenire soltanto in sede processuale;• intercettazioni consentite anche nei casi di indagini per stalking;• l'introduzione della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking;• obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare, nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;• inserimento dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza;
--	--	---

	<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015</p> <p>Legge 8 agosto 2015, n. 124 - Legge delega di riforma della P.A</p>	<ul style="list-style-type: none"> • previsione dell'ammissione al gratuito patrocinio per le vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili senza previsione di limiti di reddito; • allontanamento - anche d'urgenza - dalla casa familiare e arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. • previsione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con azioni a sostegno delle donne vittime di violenza. <p>• <u>Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere:</u></p> <p>Le finalità del Piano sono molto ampie e riguardano interventi relativi a una pluralità di ambiti: dall'educazione nelle scuole, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso un'adeguata informazione da parte dei media; dal potenziamento dei centri antiviolenza e del sostegno alle vittime al recupero degli autori dei reati; dalla raccolta di dati statistici alla formazione degli operatori di settore. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere assicura il coordinamento e il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie alle azioni di associazioni e soggetti privati.</p> <p>• <u>Trasferimento per le donne vittime di violenza:</u></p> <p>Tra le diverse misure volte alla tutela delle donne vittime di violenza di genere, occorre menzionare la facoltà, per la dipendente vittima di violenza di genere, di richiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica presente in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza che, entro quindici giorni, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.</p>
--	--	---

	<p>Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 I</p> <p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)</p> <p>Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)</p>	<p>• Congedo donne vittime di violenza</p> <p>Sempre in materia di violenza e in attuazione del Jobs Act, è stato disposto il congedo per le donne vittime di violenza di genere per un periodo massimo di tre mesi. Inoltre, durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione. Infine, la lavoratrice dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, che deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo pieno. Con la legge di bilancio 2017, il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici autonome, che durante questo periodo hanno il diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero.</p> <p>Numerose anche le misure introdotte con la legge di bilancio 2018. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. L'incremento è destinato all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di crimini domestici, orfani di madre a seguito del delitto di atti persecutori e di omicidio a seguito violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. • è introdotto il divieto di demansionamento, licenziamento, trasferimento a seguito di denuncia di molestie e molestie sessuali. Coerentemente è stabilita la nullità del licenziamento ritorsivo o del demansionamento della persona denunciante.
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • è disposto un contributo di 1 milione di euro per un periodo massimo di 36 mesi per le cooperative sociali che assumono donne vittima di violenza.
<p>STALKING</p>	<p>Legge 17 ottobre 2017, n.161</p> <p>Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 (decreto fiscale collegato legge di bilancio 2018)</p>	<p>E' disposta l'applicazione delle speciali misure antimafia di prevenzione personale e patrimoniale agli indiziati di <i>stalking</i>. In particolare ai medesimi sarà applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Regioni. Potrà essere imposto, nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, possono essere disposte, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, le modalità di controllo mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici ai sensi dell'articolo 275-<i>bis</i> del codice di procedura penale.</p> <p>E' esclusa l'applicazione dell'istituto dell'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie, introdotto con la riforma del processo penale, al delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-<i>bis</i> del codice penale (<i>stalking</i>).</p> <p><i>Il predetto istituto dispone, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, l'estinzione del reato nei casi in cui l'imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. In caso in cui l'offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato non sia accettata dalla persona offesa, qualora il giudice riconosca la congruità della somma dichiara egualmente l'estinzione del reato.</i></p>

<p>ORFANI FEMMINICIDIO</p>		<p>L'Italia prima in Europa ha approvato una specifica e puntuale normativa volta a tutelare gli orfani di crimini domestici, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Strasburgo (<i>Talpis e altri contro Italia</i>), che ha condannato l'Italia proprio per la poca efficacia con cui ha contrastato i reati domestici. In particolare:</p> <p>La legge rafforza le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico e nel campo d'applicazione delle nuove tutele vengono ricompresi i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge dello stesso genitore, anche legalmente separato o divorziato e la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. E' introdotta la previsione dell'aggravante dell'ergastolo nei casi in cui l'omicidio avvenga all'interno di un rapporto di coniugio, inoltre, la stessa aggravante è estesa anche ai casi di unione civile e convivenza. Vengono previste specifiche disposizioni in materia successoria quali la sospensione e la dichiarazione d'indegnità a succedere già all'esito della condanna penale, in materia di pensione di reversibilità, di accesso ai servizi di assistenza agli orfani anche medico-psicologica e, infine, in materia di affidamento. Inoltre, i figli della vittima del reato possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato anche in via non definitiva. Viene incrementato di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime della mafia, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, che viene rinominato e destinato ora anche agli orfani per crimini domestici.</p>
<p>TESTAMENTO BIOLOGICO</p>		<p>La legge, approvata definitivamente il 14 dicembre 2017 dal Senato, è composta da 8 articoli e reca norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. In particolare:</p>

		<ul style="list-style-type: none">• detta le linee generali di disciplina del consenso informato, chiarendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, il consenso prestato. Sono da intendersi trattamenti sanitari: 1) la nutrizione artificiale; 2) l'idratazione artificiale;• prevede la terapia del dolore e il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, nonché il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua con il consenso del paziente, garantendo così dignità nelle fasi finali della vita del medesimo;• detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori garantendo la valorizzazione delle capacità di comprensione e decisione degli stessi da parte degli esercenti la potestà genitoriale e, nei casi di persona interdetta o inabilitata, dei tutori e degli amministratori di sostegno;• prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento(DAT). Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza. Può, inoltre, essere indicata una persona di fiducia che faccia le veci del disponente con il medico e con le strutture sanitarie. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla
--	--	---

		<p>condizione clinica attuale del paziente, o nei casi in cui siano sopravvenute terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del paziente.</p> <ul style="list-style-type: none">• prevede e disciplina la possibilità di definire una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o nei casi di prognosi infausta caratterizzata da inarrestabile evoluzione;• reca una disposizione transitoria che dispone l'applicazione delle nuove disposizioni di legge anche ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio antecedentemente all'entrata in vigore della legge in oggetto;• prevede la presentazione da parte del Ministro della salute di una relazione al Parlamento.
--	--	---